

Si propone la proroga del finanziamento del Fondo Africa, sussistendo ancora oggi e per i prossimi anni l'esigenza di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

Per ottimizzare l'utilizzo del fondo si prevedono altresì specifiche modalità di gestione del fondo e di ripartizione dello stesso tra i diversi programmi di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art.

Assunzione contrattisti (Manca norma)

---Disposizioni Ministero Salute

Art. 1

Payback farmaceutico (Aggiornamento Adduce + Salute 15.10.2017)

1. L'AIFA è tenuta a adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale o del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro successivi 30 giorni.
2. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La norma proposta impone all'AIFA di adottare nei primi mesi dell'anno 2018 le Determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016. Ciò al fine di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di *payback*.

La norma dispone, altresì, che l'AIFA successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali (AIC) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.

La necessità di tale soluzione transattiva appare anche giustificata dalle prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incassate dall'entità derivante dalla soccombenza in giudizio. In ogni caso, al fine di evitare l'eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all'anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, ritagliando al *pro rata* del medesimo anno 2016.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte dell'AIFA dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del *payback* per l'anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall'altro impone alla stessa AIFA di chiudere l'imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall'Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del TAR del Lazio.

in proposito si fa presente che in ottemperanza alle ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio nell'ambito del suddetto contenzioso proposto dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013-2015 attuativa dell'articolo 21 del D.L. n. 119/2016, l'AIFA ha avviato, a partire dai primi mesi del 2017, il contraddittorio con le aziende ricorrenti, finalizzato all'accertamento del *quantum* di ripiano dovuto.

Successivamente, il confronto si è esteso a tutte le aziende destinatarie della manovra di *payback* 2013-2015, a prescindere dalla proposizione di un ricorso, al fine di vagliarne la disponibilità ad addvenire ad un accordo transattivo, con relativa rinuncia al contenzioso pendente, ove proposto.

All'esito degli accertamenti effettuati da AIFA in contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate, è emerso che il procedimento di ripiano inizialmente svolto aveva condotto alla determinazione di importi individuali non congrui, con conseguente rideterminazione degli importi all'esito del contraddittorio con le aziende farmaceutiche.

Al riguardo, si evidenzia che il totale richiesto dall'AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.

Ditale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio.

In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in circa 930 milioni di euro.

Art.

Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS (riformulazione RGS in attesa di approfondimenti Tabella A) – Probabile inserimento in sede parlamentare

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. E' ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.